



CRITERI E MODALITÀ

**PER L'EROGAZIONE DI SOVVENZIONI,
CONTRIBUTI, SUSSIDI, AUSILI FINANZIARI,
ATTRIBUZIONI DI VANTAGGI ECONOMICI
A FAVORE DI SOGGETTI PUBBLICI E PRIVATI,
AI SENSI DELL'ART. 12 DELLA LEGGE 241/90,
NELL'AMBITO DELLE ATTIVITÀ
SPORTIVE E RICREATIVE**

**Adottato con delibera di Giunta Comunale n. 134 del 06/12/2005
Modificato con delibera di Giunta Comunale n. 13 del 30/01/2018
Modificato con delibera di Giunta Comunale n. 38 del 13/03/2018**

CRITERI E MODALITÀ PER L'EROGAZIONE DI SOVVENZIONI, CONTRIBUTI, SUSSIDI, AUSILI FINANZIARI, ATTRIBUZIONI DI VANTAGGI ECONOMICI A FAVORE DI SOGGETTI PUBBLICI E PRIVATI, AI SENSI DELL'ART. 12 DELLA LEGGE 241/90, NELL'AMBITO DELLE ATTIVITÀ SPORTIVE E RICREATIVE.

ARTICOLO 1 - Finalità

1. L'Amministrazione Comunale, nell'ambito dei suoi compiti istituzionali, provvede alla concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, attribuzione di vantaggi economici, ai sensi dell'art. 12 della legge 07.08.1990, n. 241, a favore di Istituzioni - Associazioni - Società - Organizzazioni - Enti pubblici e privati, successivamente indicati con il termine "Enti", per attività ed iniziative di informazione, di formazione, di promozione, di aggregazione sociale, di organizzazione e per prestazione di interventi e/o servizi, nel campo delle attività sportive e ricreative, svolte dagli "Enti" nel corso dell'anno per attività di tipo occasionale, o per singoli progetti o in via continuativa, a favore della cittadinanza o di particolari categorie di cittadini.

ARTICOLO 2 - Attività di tipo occasionale o singoli progetti

1. Per attività di tipo occasionale s'intendono iniziative, manifestazioni, gare, dimostrazioni e quant'altro possa essere assimilabile, sia per le attività sportive che per le attività ricreative, ad un'attività di pubblico spettacolo. Per ogni singolo progetto s'intende un'iniziativa di particolare complessità che, sempre nel campo della promozione sportiva e del tempo libero, viene proposta alla cittadinanza o a delle particolari categorie di utenti atte a migliorare conoscenze, competenze ed aggregazione sociale. In ognuno di questi casi, con delibera di Giunta Comunale, viene prenotata la somma da elargire a titolo di contributo e verrà formalmente impegnata con determinazione dirigenziale, previa valutazione degli scopi che gli "Enti" perseguono e sulla scorta dei seguenti criteri:

- obiettivi e finalità pubblica o di interesse pubblico;
- esposizione del progetto e dell'iniziativa;
- livello di partecipazione previsto;
- soggetti a cui è indirizzato il progetto o l'iniziativa;
- preventivo di spesa e di entrata (presenza o meno di introiti derivanti dalla vendita di biglietti di ingresso, da sponsorizzazioni e/o contributi di Enti Pubblici o privati e da quote di iscrizione in casi di attuazione di corsi o iniziative formative).

ARTICOLO 3 - Attività continuative svolte dall'Ente nel corso dell'anno

1. Per attività continuativa s'intendono tutte quelle attività necessarie per promuovere l'attività sportiva e ricreativa nell'arco di una intera stagione sportiva attraverso attività di addestramento, allenamento e l'espletamento di gare e campionati in base ai rispettivi programmi federali.

2. La somma da elargire a titolo di contributo verrà formalmente impegnata con determinazione dirigenziale, previa valutazione degli scopi che gli "Enti" perseguono e sulla scorta dei seguenti criteri e dopo l'approvazione dei contributi da parte della Giunta Comunale di cui al successivo art. 12:

- natura dell'attività svolta a carattere sostitutivo, integrativo o complementare a quella

dell'Amministrazione Comunale nel campo della promozione delle attività sportive;

- assenza fini di lucro;
- numero di soci e numero di iscritti;
- capacità organizzativa ed esperienza acquisita;
- bilancio sociale o in alternativa rendiconto delle spese e delle entrate dell'anno precedente;
- presenza o meno di altri contributi o sponsorizzazioni di enti pubblici o privati.

ARTICOLO 4 - Presentazione domande

1. Per le attività o iniziative di tipo occasionale o per singoli progetti, di cui all'art. 2, le istanze di contributo dovranno essere presentate di norma entro 90 giorni dalla data di inizio dell'attività proposta.

2. Le istanze relative alla concessione di contributo annuale, di cui all'art. 3, devono pervenire ogni anno all'Ufficio Sport e Tempo Libero che provvederà all'istruttoria. A tal fine i soggetti interessati saranno informati attraverso un avviso pubblico.

3. I rappresentanti legali degli "Enti" (che dovranno allegare copia dell'ultimo verbale dell'assemblea dei soci da cui si evince che il presidente è autorizzato a rappresentare l'Ente), che richiedono contributi ed altre erogazioni previsti dal presente regolamento, dovranno obbligatoriamente dichiarare, sotto la propria responsabilità, se l'Ente rappresentato beneficia dell'uso di locali di proprietà del Comune e /o abbia conseguito per lo stesso anno contributi da altri Enti Comunali e/o Aziende Municipalizzate e/o Società per Azioni con partecipazione azionaria del Comune di Bollate. Dovranno altresì indicare l'entità di eventuali ed ulteriori finanziamenti elargiti da Enti pubblici o privati.

ARTICOLO 5 - Elementi della domanda

1. Le domande, firmate dal legale rappresentante dell'Ente richiedente, il quale deve dichiarare di essere a conoscenza delle norme che regolano la concessione dei contributi, devono contenere la seguente documentazione:

(per le attività di cui all'art. 2):

- a. relazione illustrativa dettagliata dell'iniziativa o della manifestazione da programmare, indicante la data di svolgimento e la richiesta del contributo;
- b. eventuale materiale informativo;
- c. atto costitutivo dell'organismo proponente con allegato lo statuto ove esista;
- d. copia del codice fiscale dell'Ente e partita IVA, se richiesta dalla normativa vigente;
- e. preventivo di spesa dell'iniziativa o della manifestazione, analiticamente suddiviso per voci, nonché degli introiti di ogni tipo, compresi i contributi e/o le sponsorizzazioni di Enti Pubblici o Privati;
- f. certificato di iscrizione alla Camera di Commercio, Industria Artigianato e Agricoltura, se l'Ente è una Società Cooperativa o di Capitali.

(per le attività di cui all'art. 3):

- a. relazione illustrativa dettagliata dell'attività svolta nell'anno precedente e dell'attività da svolgere nella successiva stagione sportiva;

- b. atto costitutivo dell'organismo proponente con allegato lo statuto, da cui risulti che l'Ente non persegue fini di lucro;
- c. idoneo materiale di informazione;
- d. bilancio consuntivo, riferito all'esercizio precedente e bilancio preventivo dell'esercizio in corso con chiaramente indicato l'entità di eventuali contributi o sponsorizzazioni da Enti pubblici o privati;
- e. copia del codice fiscale dell'Ente e partita IVA, se richiesta dalla normativa vigente;
- f. intestazione e numero del conto corrente bancario o postale e sede di riferimento ovvero indicazione della persona abilitata alla riscossione per conto dell'Ente;
- g. dichiarazione che attesti se l'Ente agisce, non agisce o agisce parzialmente in regime d'impresa.

ARTICOLO 6 - Modalità erogazione contributo per attività di tipo occasionale o singoli progetti

1. La concessione del contributo di cui all'art. 2 viene fatta a condizione che l'iniziativa o la manifestazione si svolga interamente in conformità al programma e al preventivo di spesa presentato. Nel caso di realizzazione parziale, ovvero di costi reali inferiori rispetto al preventivo, il sostegno finanziario del Comune sarà erogato e liquidato in proporzione.
2. L'Ente beneficiario del vantaggio economico è altresì tenuto ad apporre la dicitura "con il contributo del Comune di Bollate – Assessorato allo Sport e Tempo Libero" sui volantini, inviti, manifesti e messaggi pubblicitari e insegne varie concernenti attività, manifestazioni, convegni, mostre e spettacoli sovvenzionati dalla Civica Amministrazione.
3. È fatto divieto dell'uso dello stemma comunale, salvo nei casi di patrocinio comunale e di iniziative realizzate in collaborazione con l'Amministrazione Comunale.
4. È facoltà dell'Amministrazione Comunale erogare un acconto sul contributo accordato in relazione all'entità dello stesso e all'attività da svolgere.

ARTICOLO 7 - Trofei, coppe e medaglie

1. Per le iniziative di cui all'art. 2 è possibile richiedere all'ufficio Sport e Tempo Libero la fornitura di coppe, medaglie, targhe e trofei. Valutata la quantità del materiale richiesto ed in base alla disponibilità di magazzino, sarà fornito all'Ente richiedente il materiale per le premiazioni almeno 10 giorni prima della manifestazione. La richiesta del materiale per le premiazioni andrà fatta almeno 30 giorni prima della manifestazione.
2. È pertanto fatto divieto di presentare nel rendiconto di cui al successivo art.9 fatture e/o scontrini fiscali riguardanti l'acquisto di coppe, medaglie, targhe e trofei in quanto per tale materiale provvederà direttamente l'ufficio Sport e Tempo Libero.

ARTICOLO 8 - Presentazione rendiconto

A conclusione delle iniziative o manifestazioni, l'Ente o gli operatori culturali o artisti, per ottenere il saldo del contributo economico, devono presentare entro il termine massimo di 60 giorni la seguente documentazione:

- relazione dettagliata dell'avvenuto svolgimento dell'iniziativa con eventuale materiale documentario (rassegna stampa, foto, materiale multimediale, e così via);

- rendiconto della gestione, indicante chiaramente costi e ricavi, firmato dal legale rappresentante dell'Ente;
- copie delle fatture quietanzate, a dimostrazione della spesa sostenuta (non verranno considerate spese non debitamente documentate);
- dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'Ente, comprovante che le fatture sono state presentate in copia non sono state utilizzate e non lo saranno per richiedere ulteriori sostegni o contributi ad altri Enti pubblici o privati;
- l'indicazione degli eventuali contributi e/o sponsorizzazioni ricevute da Enti pubblici o privati.

ARTICOLO 9 - Revoca del contributo

1. Si procederà alla revoca della concessione del contributo nel caso di mancata realizzazione dell'iniziativa o modifica sostanziale del programma oggetto dell'atto della deliberazione nonché per l'inadempimento dell'obbligo di cui all'art. 5, comma 3.
2. Parimenti comporta la revoca della concessione del contributo la mancata o parziale presentazione, non giustificata, della documentazione di cui all'art. 6 nei termini dallo stesso previsto.

ARTICOLO 10 - Rigetto domande

1. Non saranno accettate le istanze la cui documentazione è incompleta o non conforme a quanto prescritto dagli artt. 5 e 6 del presente atto.

ARTICOLO 11 - Modalità erogazione contributo per attività continuative svolte dall'Ente nel corso dell'anno

1. Per quanto attiene il finanziamento delle attività di cui all'articolo 3, la Giunta Comunale provvederà annualmente a fissare i criteri di erogazione, i requisiti di partecipazione, le modalità ed i termini di presentazione delle istanze per l'erogazione del contributo annuale, nel rispetto dei principi previsti dall'art. 3 e renderà pubblico mediante idonei avvisi alla cittadinanza, i criteri e le modalità di concessione del previsto sostegno finanziario.

ARTICOLO 12 - Richiamo norme di legge

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente atto, trovano applicazione le norme di legge o degli altri regolamenti che disciplinano l'attività del Comune.

ARTICOLO 13 - Pubblicità

1. Alla fine di ciascun anno, allo scopo di dare pubblica notizia dell'attività contributiva annuale del Comune, l'Amministrazione provvede all'affissione all'Albo Pretorio di apposito elenco degli Enti beneficiari dei contributi con l'indicazione delle somme a favore degli stessi erogate.

ARTICOLO 14 - Campo d'applicazione

1. Non sono soggette alla disciplina della presente normativa, salvo quanto previsto dal precedente art. 7, quelle iniziative che l'Amministrazione Comunale, per particolari motivi di rilevanza pubblica, ritenga di promuovere in diretta collaborazione con "Enti" diversi.

ARTICOLO 15 - Disposizioni transitorie

1. La concessione del sostegno finanziario ai sensi dei precedenti articoli non conferisce diritto o pretesa alcuna di continuità per gli anni successivi.
2. Il presente atto sostituisce tutti i precedenti atti normativi fino ad ora in vigore ovvero i *“Criteri per la concessione di patrocinii e contributi alle Associazioni Sportive e del tempo libero del territorio”* ed i *“Criteri per l’assegnazione di contributi e premi alle Associazioni Sportive del Territorio che non gestiscono a nessun titolo impianti sportivi comunali”*.